

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. Prot. 4475 del 15-05-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

Roma.

15 MAG 2009

FM/ab

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova Via Fieschi, 8/11 16121 - Genova

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 128 - 2009_ Accesso atti terzo esponente -

Facendo seguito al quesito inviato in data 25 febbraio 2009 relativo alla possibilità per i terzi esponenti di accedere agli atti del procedimento disciplinare da essi promosso si osserva quanto segue.

E' noto, a riguardo, che (art. 22 della legge n. 241 del 1990) per «interessati», ai fini delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi si intendono "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La nozione di "situazione giuridicamente rilevante" ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, si configura come nozione



diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6440 del 27 ottobre 2006).

Secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato "La qualità di <u>autore di un</u> <u>esposto,</u> che abbia dato luogo a un <u>procedimento disciplinare</u> è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art.22 della legge 241/90 legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine" (Consiglio di Stato decisione n. 7 del 20 aprile 2006); ed inoltre "il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare, al fine di trarre elementi per valutare se sussistano presupposti tali da proporre in sede civile un'azione nei confronti del professionista" mentre "è salvo il potere-dovere del Consiglio dell'ordine di negare l'accesso agli atti che effettivamente contengano dati sensibili del professionista, come il potere-dovere del Consiglio dell'ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie" (Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2006, n. 7111).

Alla luce di quanto sopra si suggerisce di uniformarsi a più recente orientamento del Consiglio di Stato e, di conseguenza, di consentire l'accesso alla decisione che ha definito il procedimento disciplinare riguardante il professionista in presenza dei presupposti di legge.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE Francesca Maione

